



Direzione External Affairs

On.le
Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5, Torre
Francesco
80143 — Napoli
All'attenzione del responsabile del
procedimento
dott. Umberto Iolli

via PEC: agcom@cert.agcom.it

Roma, 27 settembre 2022

PROT. N. 237/2022

Oggetto: “Verifica della necessità del servizio di telefonia pubblica ai sensi dell’articolo 97 del codice delle comunicazioni elettroniche” — Vodafone Italia S.p.A.

Vodafone Italia S.p.A. ('Vodafone'), con riferimento alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 252/22/CONS e conformemente a quanto indicato nell'Allegato A della delibera stessa, trasmette di seguito le proprie osservazioni, da trattare come integralmente accessibili.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Maria Luisa Cesaro

Head of Regulation & Competition Affairs



Vodafone, al fine di rappresentare puntualmente la propria posizione rispetto alla delibera 252/22/CONS, ritiene opportuno partire da considerazioni di portata generale al fine di inquadrare al meglio la tematica.

Si desidera, innanzitutto, sottoporre all'attenzione di codesta Autorità la rilevanza della questione del perimetro degli obblighi di fornitura del servizio universale in questo preciso momento storico: il progresso tecnologico determina un processo di continuo miglioramento dei servizi e un'offerta degli stessi in concorrenza tra gli operatori fissi e mobili operanti sui rispettivi mercati di riferimento, considerati anche gli ingenti investimenti in innovazione che vedono impegnati gli operatori mobili.

A questo riguardo, come si dirà diffusamente nel prosieguo, si tenga presente che a livello comunitario si è ravvisata la necessità di aggiornare, in sede di definizione del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, gli obblighi di fornitura del servizio universale alla luce del mutamento delle abitudini degli utenti e dell'evoluzione tecnologica.

Per comprendere appieno l'argomento, si ritiene utile ricostruire, schematicamente, la principale disciplina sulle PTP in Italia:

1. in principio, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) provvedeva all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi popolazione superiore ai mille abitanti, in Comuni con frazioni di ridotte dimensioni, nei nuclei abitati di montagna, negli scali ferroviari e nei rifugi di montagna, quasi tutti i predetti luoghi parametrati alla distanza dalla più vicina PTP e dunque ponendo l'accento sull'aspetto geografico e sociale (art. 2, L. 2529/1952, come modificata dalla L. 1215/1959, la prima oggi abrogata);
2. l'Autorità viene incaricata di disporre PTP sufficienti a soddisfare "le ragionevoli esigenze", sia numericamente che geograficamente, degli utenti anche al fine di poter effettuare chiamate di emergenza (art. 17, c. 4, D.P.R. 318/97);
3. nel procedimento istruttorio per la pianificazione e la distribuzione delle PTP di cui alla delibera 290/01/CONS, tra le esigenze avvertite si annovera la predisposizione "di un numero congruo" di PTP che accettino come mezzo di pagamento anche le monete (considerando 2.1.c), oltre che la previsione di obblighi per l'installazione e il mantenimento di PTP in "luoghi di grande rilevanza sociale", ovvero ospedali, carceri e caserme, e in "luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile", ad esempio rifugi di montagna, aeroporti e centri commerciali (considerando 3);
4. l'Autorità rileva da un lato un effetto di sostituzione della fonia mobile rispetto alle PTP, dall'altro uno sbilanciamento in Italia con riguardo alla distribuzione delle PTP sul territorio nazionale rispetto a ventidue Paesi dell'Unione europea (UE), avendo la prima una media di PTP più che doppia rispetto a quella europea;



affinché il numero delle PTP "sia in linea non soltanto con le mutate esigenze dell'utenza accertate nel corso dell'istruttoria, ma anche con gli sviluppi regolamentari europei" (delibera 31/10/CONS), l'Autorità ne dispone la riduzione.

La Società scrivente condivide le previsioni presenti nello schema di provvedimento di cui alla delibera 252/22/CONS riguardo all'eliminazione del servizio di telefonia pubblica dal perimetro degli obblighi oggetto di Servizio Universale, in quanto tale servizio è stato interessato da un fenomeno di obsolescenza e, quindi, giustamente non ha più ragione di essere incluso nell'ambito di applicazione dei predetti obblighi.

È ormai da anni, infatti, che la telefonia mobile è disponibile sull'intero territorio nazionale, anche in ragione degli obblighi di copertura a cui sono chiamati gli operatori al pari di un obbligo di servizio universale, come anche dichiarato dal Giudice Amministrativo nelle numerose sentenze in materia.

Di conseguenza, il servizio di telefonia pubblica non genera più benefici per la collettività ma solo dei costi per gli operatori.

E', pertanto, doveroso confermare l'eliminazione della telefonia pubblica dal perimetro degli obblighi di servizio universale, stante la dimostrata assenza di necessità del relativo servizio sulla base delle circostanze nazionali.

Si ritiene, tuttavia, che tale conclusione non debba riguardare soltanto il servizio di telefonia pubblica stradale, in quanto stante la capillare diffusione di servizi sostituibili, quali quelli di telefonia mobile, manca il presupposto stesso della nozione di servizio universale la cui necessità dipende dall'assenza di servizi offerti in concorrenza tra gli operatori sul mercato.

In proposito, oltre alla capillarità, Vodafone ritiene essenziale mettere in evidenza come, considerato l'andamento costantemente decrescente dei prezzi dei servizi di comunicazioni elettroniche (con particolare riguardo ai servizi mobili), offerti in concorrenza, non sussistano in alcun modo le condizioni per far rientrare il servizio in questione negli obblighi del servizio universale.

In ragione di quanto sopra, le eccezioni di cui allo schema di provvedimento riguardanti ospedali, strutture ospedaliere e carceri non appaiono giustificate né proporzionate, in quanto facenti riferimento ad un diverso contesto in cui, a differenza del nuovo quadro introdotto dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la fornitura dei servizi di telefonia pubblica era parte del perimetro degli obblighi di servizio universale, stante l'assenza di sostituibilità con i servizi mobili e la conseguente possibilità di fruire dei relativi servizi voce a condizioni di mercato.



Con riguardo alle caserme, l'eventuale necessita' di mantenere in uso eccezionali postazioni di telefonia pubblica dovra' essere dimostrata mediante evidenze oggettive attestanti l'impossibilita' di fruire del servizio radiomobile nell'ambito della medesima struttura.

Si chiede, infine, allo scopo di garantire certezza normativa, che entro 30 gg dall'adozione dello schema di provvedimento, opportunamente modificato alla luce delle risultanze della presente consultazione, Telecom Italia S.p.A. comunichi la lista integrale delle postazioni di telefonia pubblica che si intenderanno integralmente dismesse, a far data dal 1° gennaio 2022.